



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti n. **123/2025 PU** presentato nell'interesse della sig.ra Filomena Sammarco (c.f. SMMFMN67T60I165S) e della sig. Silvio Forte (c.f. FRTSLV90E23H727N), entrambi residenti in Fagnano Castello (CS), via della Salamandra n. 2, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Marco Corno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso la camera di Commercio di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Filomena Sammarco e Silvio Forte;

vista la relazione del gestore OCC Dott. Marco Corno;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 12.11.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;

lette le osservazioni presentate dai creditori;

rilevato che le osservazioni presentate dai creditori Agenzia delle Entrate, AIG, ISI, Link e Prexta riguardano piccole precisazioni del credito che non incidono sul piano;

ritenuto che le contestazioni presentate da Dinamica Retail S.p.A. non possano essere accolte per come si specificherà in seguito;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100,00% dei creditori privilegiati e il pagamento al 36% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, di importo variabile tra i 583,33 € e i 576,65 €;

rilevato altresì che i pagamenti dovuti all'OCC, pur avendo natura prededucibile, devono essere liquidati dal giudice al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII, dispone che gli importi previsti dal piano vengano accantonati per come previsto dal piano e che vengano effettivamente erogati solo ai solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura a seguire i pagamenti effettuati ai creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

ritenuto in proposito che le osservazioni presentate dal creditore in merito alla meritevolezza dei ricorrenti da *Dynamica Retail S.p.A.* siano superate dalla formulazione dell'art. 69 CCII il quale prevede che *"1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*;

osservato, pertanto, che la mancanza di meritevolezza, alla luce della disciplina introdotta dal CCII rileva solo in sede di legittimazione a presentare opposizione o reclamo alla mancata omologa;

ritenuto che anche la contestazione della colpa grave, malafede o frode per quanto concerne il comportamento tenuto dalla sig.ra Sammarco non possa essere accolto in quanto è onere del concessionario del credito verificare se i soggetti richiedenti siano già finanziariamente impegnati, non essendo sufficienti le dichiarazioni effettuate dagli stessi circa la mancanza di altri rapporti di finanziamento;

considerato che la proposta risulta senz'altro più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e ritenuto in tal senso di non accogliere neanche le ulteriori contestazioni effettuate da *Dynamica Retail S.p.A.*;

rilevato, infatti, che l'immobile di proprietà della sig.ra Sammarco è situato in un centro abitato di modeste dimensioni e poco popolato e che, pertanto, la stima effettuata di circa 41.000,00 euro appare realistica e proporzionata;



ritenuto, inoltre, che per quanto concerne il trattamento di fine rapporto che la sig.ra Sammarco dovrebbe ricevere e che il creditore vorrebbe fosse ricompreso nel piano, trattasi di una somma non quantificata e della quale non è dato sapere il momento della percezione;

rilevato, tra l'altro, che in caso di apertura di liquidazione controllata, la quale si ricorda si chiude dopo tre anni, la somma con ogni probabilità non ricadrebbe tra i beni da mettere a disposizione dei creditori;

ritenuto, in definitiva, che per i creditori appaia più conveniente l'omologa del piano di ristrutturazione che mette a disposizione la somma complessiva di 77.000,00 euro rispetto alla somma ricavabile dall'apertura della liquidazione controllata (tenuto anche conto della quota di reddito che i debitori dovrebbero mettere a disposizione per tre anni e dell'eventuale svalutazione del prezzo dell'immobile di proprietà una volta messo in vendita tramite procedura competitiva);

richiamato il decreto di pubblicazione del 12.011.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di Filomena Sammarco e di Silvio Forte e dispone che il piano decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;



- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi, disponendo, a cura dell'OCC, l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute della medesima), nonché dei dati anagrafici e riferimenti alle condizioni personali e di salute di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 06.02.2026

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio





TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti n. 123/2025 PU presentato nell'interesse della sig.ra Filomena Sammarco (c.f. SMMFMN67T60I165S) e della sig. Silvio Forte (c.f. FRTSLV90E23H727N), entrambi residenti in Fagnano Castello (CS), via della Salamandra n. 2, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Marco Corno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso la camera di Commercio di Cosenza nell'interesse dei sig.ri Filomena Sammarco e Silvio Forte;

vista la relazione del gestore OCC Dott. Marco Corno;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 12.11.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dalla Legge;

lette le osservazioni presentate dai creditori;

rilevato che le osservazioni presentate dai creditori Agenzia delle Entrate, AIG, ISI, Link e Prexta riguardano piccole precisazioni del credito che non incidono sul piano;

ritenuto che le contestazioni presentate da Dinamica Retail S.p.A. non possano essere accolte per come si specificherà in seguito;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;

dato atto i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100,00% dei creditori privilegiati e il pagamento al 36% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, di importo variabile tra i 583,33 € e i 576,65 €;

rilevato altresì che i pagamenti dovuti all'OCC, pur avendo natura prededucibile, devono essere liquidati dal giudice al termine della procedura ai sensi dell'art. 71 CCII, dispone che gli importi previsti dal piano vengano accantonati per come previsto dal piano e che vengano effettivamente erogati solo ai solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura a seguire i pagamenti effettuati ai creditori privilegiati e dei creditori chirografari;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

ritenuto in proposito che le osservazioni presentate dal creditore in merito alla meritevolezza dei ricorrenti da *Dynamica Retail S.p.A.* siano superate dalla formulazione dell'art. 69 CCII il quale prevede che *"1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*;

osservato, pertanto, che la mancanza di meritevolezza, alla luce della disciplina introdotta dal CCII rileva solo in sede di legittimazione a presentare opposizione o reclamo alla mancata omologa;

ritenuto che anche la contestazione della colpa grave, malafede o frode per quanto concerne il comportamento tenuto dalla sig.ra Sammarco non possa essere accolto in quanto è onere del concessionario del credito verificare se i soggetti richiedenti siano già finanziariamente impegnati, non essendo sufficienti le dichiarazioni effettuate dagli stessi circa la mancanza di altri rapporti di finanziamento;

considerato che la proposta risulta senz'altro più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e ritenuto in tal senso di non accogliere neanche le ulteriori contestazioni effettuate da *Dynamica Retail S.p.A.*;

rilevato, infatti, che l'immobile di proprietà della sig.ra Sammarco è situato in un centro abitato di modeste dimensioni e poco popolato e che, pertanto, la stima effettuata di circa 41.000,00 euro appare realistica e proporzionata;



ritenuto, inoltre, che per quanto concerne il trattamento di fine rapporto che la sig.ra Sammarco dovrebbe ricevere e che il creditore vorrebbe fosse ricompreso nel piano, trattasi di una somma non quantificata e della quale non è dato sapere il momento della percezione;

rilevato, tra l'altro, che in caso di apertura di liquidazione controllata, la quale si ricorda si chiude dopo tre anni, la somma con ogni probabilità non ricadrebbe tra i beni da mettere a disposizione dei creditori;

ritenuto, in definitiva, che per i creditori appaia più conveniente l'omologa del piano di ristrutturazione che mette a disposizione la somma complessiva di 77.000,00 euro rispetto alla somma ricavabile dall'apertura della liquidazione controllata (tenuto anche conto della quota di reddito che i debitori dovrebbero mettere a disposizione per tre anni e dell'eventuale svalutazione del prezzo dell'immobile di proprietà una volta messo in vendita tramite procedura competitiva);

richiamato il decreto di pubblicazione del 12.011.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all'ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di Filomena Sammarco e di Silvio Forte e dispone che il piano decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2026) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;



- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi, disponendo, a cura dell'OCC, l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute della medesima), nonché dei dati anagrafici e riferimenti alle condizioni personali e di salute di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 06.02.2026

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

